

CAMERA DEI DEPUTATI N. 784

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ALIVERTI e MAGGIONI

Presentata il 18 novembre 1976

Modifica dell'articolo 30 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, concernente l'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa contenuta nell'articolo 30 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni in legge 22 gennaio 1934, n. 36 certamente non formulata in modo non perspicuo, non viene interpretata univocamente per l'iscrizione dei funzionari del gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno che sono stati presidenti o componenti delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale per almeno otto anni.

Il legislatore per l'ipotesi di iscrizione di diritto all'albo dei procuratori e degli avvocati « dei magistrati » ha introdotto il principio estensivo, prescindendo dalla diversità di qualificazione fra le due categorie di magistrato dell'ordine giudiziario e di quello amministrativo giurisdizionale.

La precisazione pone il quesito se la mancanza di altra espressa limitazione, autorizzi o meno l'interpretazione che le disposizioni della legge forense e del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, successivamente modificato, non sono applicabili, al fine di qualificare magistrati i componenti le Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionali.

Sono noti il contenuto e la portata di questa ultima legge, la quale ha istituito una giurisdizione corrispondente a quella del Consiglio di Stato.

Data l'identità dello specifico fondamentale carattere delle due giurisdizioni, la Corte costituzionale, mentre ha dichiarato manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale nella parte relativa alla composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, ha riconosciuto che non sussistono motivi che possono indurre all'abrogazione delle attribuzioni giurisdizionali che, com'è noto, sono state avocate dal Consiglio di Stato, come giudice di primo grado ed ora rientrano nella sfera di competenza dei tribunali regionali amministrativi.

Resta ora da considerare quale incidenza possa avere la natura giurisdizionale delle Giunte provinciali amministrative sulla posizione giuridica dei suoi membri. È innegabile che nessuna norma giuridica, nessun principio dottrinario, nessuna decisione giurisdizionale vincolano a che non venga riconosciuta la qualifica di magistrati dell'ordine giurisdizionale ai membri delle Giunte provinciali amministrative dapoiché

il riconoscimento di magistrato non inserisce a forme sacramentali specifiche di natura formale ed in quanto non sono, solo queste, che sostanziano in concreto la posizione giuridica di magistrato.

È, peraltro, del pari innegabile che neppure l'ipotesi della mancanza dell'obbligo continuativo ed esclusivo di ufficio possa negare il riconoscimento in questione, perché detto obbligo non è elemento indispensabile ai fini della sussistenza o meno della qualifica, tanto più quanto le attribuzioni sono oggettivamente collegate allo scopo istituzionale dell'organo, il quale mira alla consistente efficacia pratica delle funzioni, nelle loro necessarie latitudini; e non può essere inquadrato, per la loro consistenza, in rigide norme regolatrici che devono rispondere al bisogno istituzionale perché in esso si condensa la sua effettiva applicazione.

È innegabile, infine, che sono magistrati i componenti della Corte dei conti indipendentemente dalla funzione espletata, di controllo o giurisdizionale; del Consiglio di Stato, prescindendo dalle funzioni a cui sono preposti; dei magistrati comandati in incarichi amministrativi.

Si appalesa aberrante nel fine ed esorbitante ogni ragionevole limite di equità, con l'imporre sacrifici non richiesti dalla legge, la negazione di soggetto avente la qualifica di magistrato amministrativo, quando il legislatore riconosce al vice pretorio onorario la possibilità di iscrizione. Ora sulla base delle più comuni regole e dei principi istituzionali che presiedono

alla disciplina delle distinte funzioni di membro della Giunta provinciale amministrativa e di vice pretorio onorario, non è contestabile che le funzioni della Giunta provinciale amministrativa assumono particolare e primaria importanza sotto il duplice profilo della intensità e continuità. La stessa considerazione vale per altri funzionari che non hanno mai svolto funzioni giurisdizionali. Talché l'elemento sostanziale del fenomeno giuridico ha un valore preminente nella determinazione dell'invocato riconoscimento.

Il quadro esposto va completato ai fini dell'ammissione agli esami di procuratore con il richiamo della normativa dell'articolo 18 del citato regio decreto n. 1578 che equipara alla pratica forense il servizio prestato per lo stesso periodo di due anni nelle prefetture dei funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere (ex grado VIII) a quello dei magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo, degli avvocati dello Stato ai fini dell'ammissione agli esami di procuratore.

Per tutte le considerazioni esposte ed al fine di rendere giustizia ad una benemerita ed apprezzata categoria di funzionari della Amministrazione civile dell'interno che sono stati presidenti o componenti, per almeno otto anni, della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, si auspica, onorevoli colleghi, una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 30 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, dopo l'ultimo comma, va aggiunto il seguente:

« g) i funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno che, per almeno otto anni, siano stati presidenti o componenti delle cessate Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale ».